

STATUTO

della società

"Langhe Roero Leader Gruppo di Azione Locale Società Consortile a Responsabilità Limitata"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione.

1- E' costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter e degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile, senza scopo di lucro e riconosciuta quale Gruppo di Azione Locale ai sensi dei Regolamenti Europei e della normativa nazionale di tempo in tempo vigenti sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e di altri Fondi.

2- La denominazione della società è "Langhe Roero Leader Gruppo di Azione Locale Società Consortile a Responsabilità limitata", abbreviabile "Langhe Roero Leader soc. consort. a r.l." oppure "G.A.L. Langhe Roero Leader soc. consort. a r.l." oppure "G.A.L. Langhe Roero Leader" oppure "G.A.L. Langhe Roero", senza vincoli di rappresentazione grafica, anche senza puntini nell'acronimo "GAL".

Art.2 - Sede legale e sedi secondarie.

1- La società ha sede legale nel Comune di Bossolasco, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il

Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2- Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con decisione dell'Organo Amministrativo.

Art.3 - Domicilio dei soci.

1- Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con gli altri soci, è a tutti gli effetti quello che risulta dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art.4 - Durata.

1- La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto. In difetto di decisione assembleare, è prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con preavviso di un anno.

2- La società è messa in liquidazione anticipatamente al verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, come previsto al successivo articolo 33) del presente Statuto.

TITOLO II - OGGETTO

Art.5 - Oggetto sociale.

1-La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTP Leader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), o comunque alle Programmazioni Leader di tempo in tempo operanti, con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro, il tutto in conformità al tipo sociale adottato.

2-Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;

- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
- e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
- f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/trasformazione, la crescita della loro commercializzazione;
- h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
- i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;
- j) promozione delle attività culturali;
- k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;

- l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);
- m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;
- n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;
- o) realizzazione di iniziative di informazione, animazione e sensibilizzazione degli operatori pubblici e privati del territorio in accompagnamento della preparazione e dell'attuazione delle proprie strategie di sviluppo;
- p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

3- In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader e su quelle di tempo in tempo operanti, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che sia:

- a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti Pubblici Locali aderenti al GAL;
- b) guidato e gestito da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia

pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e fornisca sostegno alle attività in rete, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

4-La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dell'oggetto sociale.

5-La società potrà altresì assumere partecipazioni, quote ed interessenze in altre società, consorzi o imprese di qualunque natura costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia direttamente che indirettamente; concedere avalli, fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, purché - sempre - in funzione strumentale al conseguimento degli scopi sociali.

6-Tutte le suddette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in

particolare la società non potrà svolgere attività per le quali è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società consortile a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale superiore a quello dalla stessa detenuto.

7- Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione del credito al consumo, nonché quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art.6 - Composizione della società e vincoli di gestione.

1- La società ha obbligatoriamente, al momento della sua costituzione, e dovrà conservare, una composizione societaria mista pubblico-privata a maggioranza pubblica in rappresentanza del territorio di riferimento (come indicato all'articolo 5 comma 1 del presente Statuto) e dovrà obbligatoriamente operare nel rispetto delle modalità di gestione indicate all'articolo 5 comma 3 lettera b) del presente Statuto.

2- A livello decisionale, l'Organo Amministrativo deve rispettare i vincoli indicati all'articolo 21 del presente Statuto.

3- Ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile, costituirà causa di scioglimento della società il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale (qualora nominato)

saranno competenti ad accertare il verificarsi di tale causa di scioglimento e ad effettuare i conseguenti adempimenti pubblicitari, il tutto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Art.7 - Capitale sociale.

1- Il capitale sociale è di Euro 23.000,00 (ventitremila virgola zero zero) e, in conformità alla legge e ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile, è diviso in quote.

2- La responsabilità dei soci è limitata alle quote di partecipazione al capitale sottoscritte.

3- I conferimenti a liberazione del capitale sottoscritto, nel rispetto delle norme di legge, possono essere effettuati:

- a) in danaro;
- b) con apporto di beni e crediti accompagnati da una relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- c) con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società;
- d) con apporto di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; nel caso di apporto di prestazioni d'opera o di servizi, le stesse devono essere garantite, per l'intero valore ad esse assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione

bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

4- Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464, 2465 e 2466 del Codice Civile.

5- La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

Art 8 - Aumento e riduzione di capitale.

1- In rapporto alle necessità derivanti dallo sviluppo e funzionamento della società, a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento una o più volte, nei modi previsti al precedente articolo 7), o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

2- L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale può conferire all'Organo Amministrativo i necessari poteri perché lo realizzi, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

3- La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non

siano stati integralmente eseguiti. La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

4- Il diritto di sottoscrizione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non spetta (salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile) quando la deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale lo escluda, riservando a terzi l'offerta di quote di nuova emissione, o preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura; in tali casi spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile.

5- Qualora, in occasione di aumento di capitale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di sottoscrizione loro spettante sulle quote di nuova emissione, l'Organo amministrativo della società, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio di tale diritto, ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata a tutti gli altri soci iscritti nel Registro delle Imprese, affinché possano sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, alle medesime condizioni riservate ai soci rimasti inerti.

Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte, si procederà ad un riparto fra i soci interessati in proporzione alle quote possedute. L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano rimanere comunque non sottoscritte. Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre verificare che, per effetto del mancato esercizio, anche parziale, del diritto di sottoscrizione la ripartizione del capitale sociale risulti compatibile con le previsioni dell'art. 6) e, in caso contrario, non potrà dare esecuzione all'aumento di capitale.

6- Qualora per effetto dell'aumento di capitale facessero ingresso nella compagine societaria nuovi soci, l'Assemblea potrà richiedere ai nuovi soci un sovrapprezzo.

7- L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, può decidere la riduzione del capitale sociale, nei limiti previsti dal n. 4) dell'articolo 2463 del Codice Civile, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, a condizione che, in questo termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

8-Se, a seguito di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea dei soci deve essere sottoposta una relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale; il deposito, previsto dall'articolo 2482 bis del Codice Civile, di tali documenti presso la sede della società può essere omissivo a discrezione dell'Organo Amministrativo.

Art 9 - Titoli di debito. Finanziamento dei soci.

1-La società può emettere titoli di debito nel rispetto dell'art. 2483 del Codice Civile, per un importo non superiore al patrimonio netto. La decisione di emettere titoli di debito, precisando le relative modalità, è attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci. I titoli di debito non possono essere imputati a capitale. La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

2- In base a deliberazione dell'Organo Amministrativo, i soci potranno versare somme alla società in conto capitale o a copertura di perdite; dette somme sono normalmente determinate in diretta proporzione delle quote possedute e non saranno produttive di interessi.

3- I soci potranno, sempre in base a delibera dell'Organo Amministrativo, effettuare finanziamenti nei confronti della

società. Detti finanziamenti, che potranno non essere proporzionali alle proprie quote di partecipazione al capitale sociale, potranno essere sia fruttiferi sia infruttiferi e dovranno rispettare tutte le condizioni richieste dalla legge.

4- I finanziamenti infruttiferi sono normalmente effettuati in diretta proporzione delle quote possedute, mentre i finanziamenti fruttiferi possono essere effettuati non in proporzione delle quote possedute. Salvo diversa decisione dell'Organo amministrativo, comunque, i finanziamenti devono considerarsi infruttiferi. Saranno parimenti infruttifere di interessi ed altri compensi le anticipazioni effettuate in nome e per conto della società dai soci per soddisfare temporanee esigenze finanziarie della medesima, salvo che non venga altrimenti deliberato dall'Organo Amministrativo e che dalla contabilità non risultino effettuate ad altro titolo.

5- Il rimborso o la destinazione a copertura di eventuali perdite di esercizio dei versamenti effettuati dai soci, diversi dai finanziamenti, possono essere eseguiti dopo decisione assunta dall'assemblea dei soci.

6- I versamenti in conto capitale non daranno comunque diritto di rimborso o di remunerazione al socio. L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, potrà deliberare di trasferire in tutto o in parte detti versamenti ad aumento del

capitale sociale con corrispondente incremento della quota di partecipazione dei soci che hanno effettuato tali versamenti.

I diritti spettanti ai soci verso la società per i suddetti versamenti sono connessi alle rispettive quote di partecipazione e si trasferiscono insieme alle medesime.

7- I finanziamenti dei soci a favore della società possono comunque essere effettuati soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società è in ogni caso soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 2467 del Codice Civile.

Art.10 - Contributi annui in denaro dei soci.

1- L'Organo Amministrativo sottopone annualmente all'assemblea, assieme al bilancio dell'esercizio precedente, un programma di massima delle iniziative e degli investimenti della società per l'esercizio in corso e il conto economico preventivo. In base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, i soci sono tenuti a versare contributi ordinari in denaro a favore della società in misura annua complessivamente non superiore a 2,5 volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione per i soci esistenti al 29.02.2016, e a 5 volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione per i soci entrati successivamente al 29.02.2016. Al riguardo, il bilancio preventivo deve essere accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei

predetti contributi a copertura dei costi di gestione e degli investimenti programmati. I contributi a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario e sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza costituirà acconto per gli esercizi successivi. I contributi espressamente richiesti invece a fronte degli investimenti preventivati, avendo natura di versamenti in conto capitale, concorreranno a formare il patrimonio netto della società.

2- I predetti contributi approvati dall'assemblea congiuntamente al bilancio preventivo sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

3- In occasione di eventi non ripetitivi o di investimenti straordinari, anche limitatamente a particolari categorie di soci e con il consenso degli stessi, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea, in base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, potrà richiedere ai soci, anche al momento della sottoscrizione di quote di capitale sociale, in aggiunta ai contributi annuali come sopra determinati, il versamento di contributi straordinari in denaro a favore della società che non potrà superare:

- per gli Enti Locali e le forme associative fra Enti Locali l'importo di 1,5 euro per abitante fino a 2.000 abitanti e

di 1 euro per abitante da 2.001 abitanti fino ad un massimo di 7.000 abitanti,

- per gli altri soci l'importo di 10.000 euro.

4- I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli sopra previsti.

5- In merito a quanto sopra, l'assemblea dovrà deliberare con la maggioranza delle proprie quote sociali sia in prima che in seconda convocazione.

6- La partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dalla società sarà consentita esclusivamente agli Enti Locali Soci (e agli abitanti/associazioni/imprese ivi residenti aventi diritto ai sensi della normativa) in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla società.

Art.11 - Quote di partecipazione e diritti dei soci.

1- Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale sono nominative.

2- I diritti sociali sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

3- Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune ai sensi degli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art.12 - Trasferimento delle quote per atto tra vivi.

1- Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di

alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse.

2- Le quote sono nominative e liberamente trasferibili nel rispetto dei vincoli di composizione e gestione stabiliti dall'articolo 6 comma 1) e nei limiti di quanto infra previsto.

3- Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto, via P.E.C. o con lettera raccomandata A.R., all'Organo Amministrativo, indicando il nome dell'acquirente (che deve avere caratteristiche tali da rispettare i vincoli di composizione e gestione di cui all'articolo 6) comma 1 del presente Statuto), i termini, le condizioni, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento.

4- L'acquirente nuovo socio dovrà contestualmente comunicare all'Organo Amministrativo il proprio impegno a rispettare le norme dello Statuto e a versare, oltre al prezzo pattuito, anche l'eventuale contributo straordinario di cui all'art. 10 comma 3.

5- L'Organo Amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del cedente, dovrà rispondere autorizzando la cessione o negandola qualora quest'ultima non

rispetti i vincoli di cui al comma precedente e di composizione e gestione di cui all'articolo 6) comma 1 del presente Statuto; in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo potrà proporre un socio di suo gradimento in sostituzione del socio proposto dal cedente.

6- Il gradimento dovrà essere senz'altro concesso dall'Organo Amministrativo nel caso di riorganizzazione interna, scioglimento o messa in liquidazione da parte di Enti Locali Sovracomunali che comportino un subentro, da parte di tutti gli Enti Locali che ne fanno parte, nel patrimonio, nei diritti o nelle quote degli Enti Sovracomunali stessi.

7- Ottenuto il gradimento, gli interessati dovranno perfezionare atto idoneo all'iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del gradimento stesso.

8- Il trasferimento che intervenga in violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto nei pubblici registri e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti.

Art.13 - Trasferimento delle quote a causa di morte.

1- In caso di morte di uno dei soci, le sue quote non si trasferiranno agli eredi che, quindi, avranno solo diritto alla liquidazione della quota.

Art.14 - Vincoli sulle quote.

1- La quota di partecipazione può formare oggetto di pegno.

2- In caso di pegno o di usufrutto sulle quote di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 del Codice Civile.

Art.15 - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

1- Il diritto di recesso può essere esercitato solo nei casi di cui all'articolo 2473 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

2- Il socio può altresì recedere, nei casi di cui all'articolo 2469 del Codice Civile, qualora ne ricorrano le condizioni, non prima di due anni dalla sottoscrizione della partecipazione.

3- Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che sia comunicato all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - che indichi le generalità del socio recedente, la delibera o il fatto che legittimano il recesso, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento - entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera che lo legittima nel Registro delle Imprese o, se non è prevista l'iscrizione, dalla trascrizione nel libro delle

decisioni dei soci; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione dell'assemblea dei soci, il diritto di recesso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4- Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

5- Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.

6- Il rimborso della quota di partecipazione oggetto di recesso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di effetto del recesso con le modalità di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

7- Il rimborso della quota di partecipazione può avvenire:

- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
- mediante acquisto della quota da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi;
- mediante rimborso della quota utilizzando riserve disponibili;
- mediante rimborso della quota per riduzione del capitale sociale (in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile).

8- Nel caso in cui le predette soluzioni non potessero realizzarsi, la società dovrà essere posta in liquidazione.

9- Il socio potrà inoltre essere escluso in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 10) del presente statuto in conformità all'articolo 2615 ter del Codice Civile. Spetterà all'Organo Amministrativo accertare i presupposti e deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto dell'art. 2473 del Codice Civile.

10-Lo scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un socio lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del medesimo verso la società, che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatisi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art.16 - Competenze dei soci e assemblea.

1- I soci decidono:

- sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto;
- sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- sugli argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

2- In ogni caso, sono attribuite all'esclusiva competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e la destinazione degli eventuali utili;
- b) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo Amministrativo, con l'eventuale indicazione del Presidente, ed il compenso da attribuire complessivamente all'Organo Amministrativo medesimo;
- c) la nomina, la revoca, e il compenso dei componenti gli Organi di controllo, con l'indicazione delle cariche dei componenti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) l'eventuale nomina a Presidente onorario della persona che si sia distinta nell'opera svolta a favore della società, o che, per propri meriti e prestigio, possa dare lustro alla medesima. Il Presidente onorario avrà diritto di partecipazione e di intervento alle assemblee e potrà essere invitato dall'Organo Amministrativo a partecipare ed intervenire alle proprie riunioni senza diritto di voto. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della società;

- g) l'approvazione del programma di massima delle iniziative della società per l'esercizio in corso ed il relativo conto economico preventivo, il piano di riparto proporzionale tra i soci a copertura dei costi di gestione di cui all'art. 10;
- h) l'approvazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 10 comma 3;
- i) la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

3- Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante il metodo assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti, o astenuti, o dissenzienti.

Art.17 - Convocazione dell'assemblea.

1- L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei soci e amministratori ai sensi del precedente articolo 16) ed anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con avviso di convocazione inviato almeno otto giorni prima della riunione a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax,

la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere indirizzato agli aventi diritto al domicilio, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino espressamente dal Registro delle Imprese.

2- In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i venti giorni successivi alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo 16) da un amministratore o dai soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, la convocazione potrà essere effettuata da un Vice Presidente o, in difetto, dall'Organo di Controllo.

3- Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno e l'ora per un'eventuale seconda convocazione.

4- L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori e i componenti gli Organi di controllo siano presenti o informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si opponga alla trattazione dei medesimi. Se gli amministratori e i componenti gli Organi di controllo non

partecipano all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale attestano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5- L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, come previsto dal successivo articolo 31) del presente Statuto.

Art.18 - Partecipazione e rappresentanza.

1- Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano regolarmente registrati nei pubblici registri. A ciascun socio il voto compete in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il voto deve essere espresso in forma palese.

2- E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o audio/videoconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità audio/video attraverso le quali i soci potranno intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società (qualora predisposti), nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3- Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante

ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art.19 - Svolgimento dell'assemblea.

1- L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, da uno dei Vice Presidenti designato con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni e i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

2- II Presidente è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

3- Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

4- Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 2375 del Codice Civile, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, eventualmente anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, eventualmente anche in allegato.

5- Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

6- Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio e in tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.20 - Maggioranze.

1-L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima convocazione sia in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2- L'assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 del Codice Civile e dagli articoli 2484, 2487 e 2487 ter del Codice Civile, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3- Restano in ogni caso salve le diverse specifiche maggioranze indicate dalla legge o dal presente Statuto, per le particolari decisioni ivi previste.

4- Nei casi in cui per legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art.21 - Consiglio di Amministrazione: composizione, durata, cooptazione degli amministratori, modalità di assunzione delle decisioni.

1-La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e non maggiore di cinque, che possono essere scelti anche tra non soci, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla

normativa vigente con riguardo ai componenti designati dagli enti pubblici locali.

2- L'assemblea di volta in volta, prima di procedere all'elezione, determinerà il numero dei consiglieri nei limiti sopra indicati, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente sulle società partecipate da Enti Locali e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse potranno rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
- b) qualunque sia il numero dei Consiglieri, il Presidente dovrà sempre essere espressione dei soci pubblici ed in particolare dovrà essere nominato in rappresentanza e su indicazione del socio fondatore attualmente individuabile nella Unione Montana Alta Langa (già Comunità Montana Alta Langa);
- c) in caso di Consiglio fino a quattro componenti, il Presidente sarà l'unico rappresentante dei soci pubblici mentre gli altri Consiglieri saranno rappresentanti dei soci privati e dovranno essere nominati da Associazioni o Enti rappresentativi degli interessi socio-economici locali;
- d) in caso di Consiglio formato da cinque componenti, il secondo rappresentante dei soci pubblici (oltre al

Presidente) dovrà essere espressione delle Unioni di Comuni presenti sul territorio del GAL e costituite ai sensi dell'articolo 32 del TUEL D.Lgs. 267/2000, mentre i tre rappresentanti dei soci privati dovranno essere nominati da Associazioni o Enti rappresentativi degli interessi socio-economici locali.

3-Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina e la revoca degli amministratori dovranno essere assunte con la maggioranza del capitale sociale.

4-Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; all'atto dell'elezione, essi dovranno inoltre soddisfare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa vigente, in particolare per gli amministratori di società a parziale capitale pubblico.

5-Qualora non abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, e può eleggere uno o più Vice Presidenti e Amministratori delegati, e determina i loro poteri e compiti.

6-Il Consiglio di Amministrazione provvede, se ritiene opportuno, alla temporanea sostituzione di uno o più amministratori che dovessero venire a mancare nel corso dell'esercizio, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci

che provvede alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati da questa assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

7- L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

8- La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

9- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate:

- in adunanza collegiale,
- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'articolo 2475 comma 4 del Codice Civile.

Art.22 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

1- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, autonomamente o anche su richiesta di un terzo degli amministratori o del Collegio sindacale ed anche fuori dalla sede della società purché in Italia, mediante avviso di

convocazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la P.E.C., la raccomandata A.R., il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se non vi sono dichiarati motivi di urgenza ed in tal caso almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nel caso di comunicazione a mezzo P.E.C., raccomandata A.R., fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito rispettivamente al domicilio, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore e dal sindaco.

2- In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i quindici giorni successivi alla richiesta come sopra avanzata, la convocazione potrà essere effettuata:

- da uno dei Vice Presidenti o dai sindaci richiedenti, in caso di adunanza collegiale,

- da uno dei Consiglieri, in caso di consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

3- La prima convocazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea è effettuata dal Consigliere più anziano.

Art.23 - Decisioni adottate in adunanza collegiale.

1- Il Consiglio di Amministrazione in adunanza collegiale è presieduto dal Presidente e, in caso di rinuncia, impedimento o assenza, da uno dei Vice Presidenti o da altro Consigliere designato dagli intervenuti a maggioranza di voti.

2- Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche non essere Consigliere o socio.

3- Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente riunito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

4- Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di convocazione indicate all'articolo 22, a condizione che siano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

5- Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

6- I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati tra i votanti ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum deliberativo.

7- In caso di parità la proposta si intende respinta. E' escluso il voto per rappresentanza.

8- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne valuti l'opportunità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente;
- tutti i partecipanti possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i partecipanti possano visionare i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità audio/video attraverso le quali i consiglieri potranno intervenire.

9- Delle deliberazioni della riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale che deve essere

trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24 - Decisioni assunte per scritto.

1- Ferme restando le modalità di convocazione di cui all'articolo 22 del presente Statuto, e ad esclusione degli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile o di altri argomenti per cui uno o più amministratori richiedano l'adunanza collegiale, nei limiti di legge e su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2- Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal soggetto che, ai sensi dell'articolo 22, attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

3- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

4- Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore

occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l'assunzione della decisione.

5-Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro due giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo Consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. La mancata risposta nei termini stabiliti deve essere considerata quale astensione ai fini dell'assunzione o meno della decisione.

6-Le decisioni degli amministratori assunte ai sensi del presente articolo devono essere verbalizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal soggetto che ha attivato il procedimento decisionale, e da un Segretario da questi nominato, e trascritte senza indugio nel relativo libro sociale con la sottoscrizione di entrambi; la relativa documentazione è conservata dalla società.

7- Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei consiglieri favorevoli, contrari, astenuti.

8- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull'esecuzione stessa.

Art.25 - Competenze degli amministratori.

1- L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandati, in modo esclusivo, la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale. Pertanto, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche con riferimento all'elaborazione, approvazione e attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tempo in tempo necessarie per l'accesso ai contributi pubblici di qualsivoglia natura, esclusi quelli riservati dalla legge o dalla volontà dei soci alla competenza dell'assemblea e salvo quanto stabilito al primo comma dell'articolo 16) del presente Statuto.

2- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, al Presidente, a uno o più Vice Presidenti, ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad Amministratori delegati. Il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, il Comitato esecutivo, ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risultano dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

3- Il Consiglio di Amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile.

4- Ogni amministratore può:

- chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio di Amministrazione informazioni relative alla gestione della società,
- opporsi all'operazione che il Presidente e/o i Vice Presidenti e/o gli Amministratori delegati vogliano compiere prima che essa sia compiuta.

5- Sulle predette richieste e opposizioni decide il Consiglio di Amministrazione.

6- Per la gestione operativa della società, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare un Direttore e le figure di funzionariato in numero e preparazione adeguati allo svolgimento delle funzioni nel rispetto dei Regolamenti e delle norme di legge.

7- Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un Consigliere o da persone particolarmente competenti ed esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare iniziative di settore o per aree geografiche, per il raggiungimento delle finalità sociali coinvolgendo il patrimonio culturale e di esperienza

delle varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche, di volontariato e di categoria che operano sul territorio. Ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione. I comitati e le commissioni organizzative ed operative svolgeranno i loro incarichi senza compenso (se non il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio mandato) e sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un Consigliere allo scopo delegato.

8- Spetta altresì all'Organo Amministrativo la nomina, determinandone i poteri e i compensi, di procuratori o mandatari per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.26 - Rappresentanza della società.

1- La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri interni e di rappresentanza saranno esercitati, disgiuntamente, dai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

3- Il compimento di singoli atti di rappresentanza da parte dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito alla

sussistenza delle condizioni perché essi possano esercitare tali poteri.

4- La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì agli Amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni ad essi delegate.

5- La rappresentanza spetta anche ai procuratori e mandatari, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art.27 - Compensi degli amministratori.

1- Oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, agli amministratori potrà essere assegnato un compenso annuo, che sarà determinato dall'assemblea in conformità alla normativa tempo per tempo vigente sulle società partecipate dagli Enti Locali.

2- L'assemblea dei soci potrà determinare il compenso annuo complessivo da attribuire all'Organo Amministrativo, che, in tal caso, stabilirà al proprio interno le modalità della sua ripartizione tra i singoli componenti.

3- L'attribuzione di compensi agli amministratori dovrà in ogni caso rispettare i limiti ed i vincoli previsti dalla normativa vigente per le società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO VI - CONTROLLI

Art.28 - Organo di Controllo.

Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del Codice Civile, l'assemblea può nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 del Codice Civile. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Art.29 - Controllo dei soci.

1- I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI

Art.30 - Esercizio sociale.

1- L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art.31 - Bilancio.

1- Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

2- L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi consentiti dalla legge, tale termine potrà essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni, con l'obbligo degli amministratori di segnalare, nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 32 - Destinazione degli eventuali utili.

1- Poiché la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, dovranno essere accantonati in apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile.

TITOLO VIII - SCIoglimento

Art.33 - Scioglimento e liquidazione.

1- Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Si applicano le disposi-

zioni di cui agli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile. In coerenza, tuttavia, con le finalità non di lucro della società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere attribuito ai soci nei soli limiti del valore nominale delle loro rispettive quote sociali; l'eventuale restante importo dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli della Società.

Art.34 - Foro competente

Per qualsiasi controversia, il foro competente sarà quello di Asti, salva diversa competenza inderogabile per legge.

Art. 35 - Rinvio.

1-Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, alle norme dettate per le società per azioni, se compatibili, nonché in materia di consorzi con attività esterna e di società consortili.